

L'ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE: UN'EVOLUZIONE NEL RISPETTO DELLA LIBERTÀ PERSONALE?

Ubimior

Pubblicazione periodica online

Milano, www.ubimior.org/ubimior-rivista.html

Periodicità: aggiornamento continuo

Anno II, n2

marzo 2015

ISSN 2283-348X

Francesca Profumo

Laureata in legge presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova.

Keywords

allontanamento, violenza, famiglia, tribunale per i minorenni, legge

Di fronte al preoccupante succedersi di eventi di notevole violenza fisica e psicologica all'interno delle mura domestiche, spesso a danno anche -e soprattutto- di minori, nell'Agosto 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova misura precautelare: l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

L'art. 384 *bis* c. p. p.¹, inserito nel nostro codice di procedura penale con il cosiddetto "decreto legge femminicidio", prescrive infatti che la polizia giudiziaria sia legittimata ad ordinare *l'immediato allontanamento da casa* ed il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa di chiunque venga sorpreso a commettere uno dei reati indicati dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p.² nei confronti di un prossimo congiunto o di un convivente.

Affinché tale ordine sia legittimo, è poi necessario che la polizia ritenga che l'evento delittuoso non costituisca un episodio isolato: presupposto per l'allontanamento d'urgenza è la convinzione che il comportamento violento verrà reiterato in futuro, con grave e attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica o psichica di chi sia stato costretto a subirlo.

La polizia giudiziaria dovrà poi personalmente preoccuparsi di fornire alla vittima del reato ogni informazione utile circa i Centri Antiviolenza



presenti sul suo territorio e, qualora ve ne sia richiesta, metterla in contatto con tali Centri.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è evidente: permettere alla polizia giudiziaria di porre un immediato "schermo protettivo" fra chi risulti essere il più debole all'interno del proprio ambiente domestico e chi sembri essersi approfittato di tale debolezza.

In quale modo? Allontanando *immediatamente* dalla casa familiare chi venga colto in flagranza di certi reati, senza dover attendere il provvedimento di un giudice che, a causa di lunghi tempi burocratici, potrebbe risultare tardivo e conseguentemente inefficace.

Obiettivo senza dubbio lodevole, così come è lodevole la volontà di offrire questa istantanea protezione senza necessariamente costringere subito al carcere chi, a prima vista, appaia essere autore di una violenza domestica.

Non ci si deve infatti dimenticare come l'art. 13 della nostra Costituzione³ definisca la libertà personale di ciascun cittadino "inviolabile", soggetta a restrizioni esclusivamente per volontà di un'autorità giudiziaria. Solo nei casi di necessità e di urgenza tassativamente indicati dalla legge è permesso alla polizia giudiziaria limitare la libertà personale di un soggetto senza che ciò sia stato previamente disposto da un giudice (giudice che dovrà comunque esprimersi sulla correttezza dell'operato della polizia entro 96 ore dall'esecuzione della restrizione).

In altre parole, secondo quanto dettato dall'art. 13 della Costituzione, solo *un giudice* può prescrivere una limitazione della sacra libertà di un cittadino: i casi in cui questo non avviene sono, e devono essere, casi del tutto eccezionali, ipotesi in cui non sia possibile agire altrimenti.

L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare è quindi una misura precautelare -ossia un provvedimento restrittivo della libertà personale disposto non da un giudice ma dalla polizia giudiziaria- ben più consona al dettato costituzionale di quanto lo siano le altre storiche misure precautelari dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto. Infatti, mentre colui che sia stato allontanato d'urgenza sarà esclusivamente obbligato a non permanere presso la propria abitazione per le 96 ore successive alla disposizione del provvedimento, colui che sia stato arrestato o fermato verrà invece *fisicamente* condotto presso il carcere più vicino per altrettante 96 ore.

Sebbene l'idea alla base della nuova misura possa essere condivisibile, la redazione tecnica della norma appare discutibile: l'art. 384 *bis* c. p. p., anziché indicare con precisione i reati per i quali sia possibile disporre l'allontanamento d'urgenza, rinvia passivamente alle ipotesi delittuose richiamate dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p.⁴.

Analizzando con attenzione e con occhio critico l'intero sistema delle misure precautelari risulta chiaro come questo rinvio renda la disciplina dell'allontanamento d'urgenza vistosamente non coordinata con quella dell'arresto in flagranza. Quasi ogni reato menzionato dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p. -per il quale sarebbe dunque astrattamente possibile l'allontanamento d'urgenza- è infatti menzionato anche dall'art.

380 c. p. p., norma dedicata all'arresto obbligatorio in flagranza, o dall'art. 381 c. p. p., norma che regola invece l'arresto facoltativo in flagranza, con conseguenze estremamente rilevanti per la concreta applicabilità del nuovo istituto.

Infatti, poiché l'art. 380 c. p. p.⁵ prescrive che la polizia giudiziaria sia *obbligata* ad arrestare chi sia colto in flagranza di uno dei reati indicati in tale articolo, chiunque venga sorpreso a commettere un reato menzionato sia dall'art. 380 c. p. p. che dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p. dovrà essere *necessariamente* arrestato, senza che alla polizia giudiziaria sia permesso domandarsi se, nel caso concreto, possa invece essere sufficiente l'allontanamento d'urgenza.

Non sarà quindi mai possibile allontanare d'urgenza dalla propria casa familiare chi sia sorpreso ad indurre ad un'attività di prostituzione un minore suo prossimo congiunto o convivente⁶, chi venga colto a produrre o commerciare materiale pedopornografico riguardante detto minore⁷, o ancora, chi sia sorpreso a compiere con lui atti sessuali⁸. I reati sopra elencati sono infatti esplicitamente richiamati non solo dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p., ma anche dall'art. 380 c. p. p., il che dovrebbe implicare l'assoluta impossibilità di disporre nei confronti del loro autore la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare: in caso di flagranza di reato sarà *sempre e comunque* obbligatorio l'arresto.

Diversa è l'ipotesi in cui un reato sia menzionato sia dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p. che dall'art. 381 c. p. p.⁹, norma che disciplina l'arresto *facoltativo* in flagranza.

In tal caso infatti la polizia giudiziaria sarà tenuta a chiedersi se il presunto autore di reato costituisca un pericolo per l'intera comunità o se, al contrario, l'unica persona che debba essere immediatamente protetta sia colei che sia già stata vittima delle condotte delittuose. Nel primo caso la polizia giudiziaria dovrà disporre l'arresto, nel secondo, invece, potrà limitarsi a prescrivere il provvisorio allontanamento dalla casa familiare.

Quindi, qualora la polizia giudiziaria sorprenda taluno a divulgare occasionalmente materiale pedopornografico realizzato utilizzando un minore suo prossimo congiunto o convivente¹⁰, o

a detenerne ingente quantità¹¹, allora dovrà valutare se sia più opportuno prescrivere l'arresto oppure l'allontanamento d'urgenza. La stessa discrezionalità verrà riconosciuta alla polizia giudiziaria nell'ipotesi in cui colga taluno a compiere atti sessuali di fronte a detto minore al fine di farlo assistere¹². I reati ora richiamati sono infatti menzionati sia dall'art. 282 bis, co. 6° c. p. p. che dall'art. 381 c. p. p.

Tirando le somme, dunque, le sole condotte delittuose per le quali l'unica misura precautelare applicabile sia l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sembrerebbero essere la violazione degli obblighi di assistenza familiare¹³, l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina¹⁴, l'assistere a spettacoli pedopornografici di prossimi congiunti o conviventi¹⁵ o la detenzione di piccola quantità di materiale pedopornografico¹⁶.

Un elenco modesto, considerando la numerosità delle fattispecie delittuose richiamate dall'art. 282 bis, co. 6° c. p. p.

Sorge quindi spontaneo domandarsi se il legislatore, nell'indicare in quali casi sia possibile disporre la nuova misura precautelare e in quali ipotesi invece non lo sia, abbia davvero scelto consapevolmente un sistema tanto complicato.

Purtroppo, sembra più verosimile ipotizzare che il passivo rinvio all'art. 282 bis, co. 6° c. p. p. -e tutte le complicazioni che ne seguono- altro non sia che una brutta conseguenza della "fretta".

Non bisogna infatti dimenticare come l'art. 384 bis c. p. p. sia stato introdotto dal Governo con un decreto legge che, in quanto tale, doveva essere convertito in legge entro soli 60 giorni dalla sua pubblicazione, pena la perdita di efficacia¹⁷.

Parrebbe fretta dunque, nient'altro che fretta.

Data la grande confusione che la tecnica del rinvio ha comportato, sarebbe dunque altamente auspicabile che il legislatore si occupasse nuovamente di tale normativa, dedicando al difficile equilibrio fra il rispetto della libertà personale e la necessità di proteggere le vittime di violenza domestica il tempo e l'attenzione che merita.

Nota biografica

Francesca Profumo è nata a Genova il 27 marzo 1989, laureata in legge presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova con tesi di ricerca avente dignità di pubblicazione sulle "misure precautelari", tesi focalizzata sul nuovo istituto dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Attualmente praticante presso lo studio legale penale Raimondo e studentessa del "master nella cura e nella tutela del minore" organizzato da Fondazione Minotauro, Cooperativa Arimo e CBM.

1 Art. 384 bis c. p. p. p.: «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui dagli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento».

2 Art. 282 bis, co. 6° c. p. p.: «Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies.1, 600 septies.2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, secondo comma, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis».

3 Art. 13 Cost.: «La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva».

4 Ossia ai delitti di cui agli artt. 570; 571; 582 (limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o

comunque aggravate); 600; 600 bis; 600 ter; 600 quater; 600 septies.1; 600 septies.2; 601; 602; 609 bis; 609 ter; 609 quater; 609 quinquies; 609 octies o 612, co. 2° c. p.

5 Art. 380 c. p. p.: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale ;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza

attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se

l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

6 Art. 600 bis c. p. "prostituzione minorile".

7 Art. 600 ter, co. 1° e 2° c. p., produzione e commercio di "pornografia minorile".

8 Art. 609 quater c. p., "atti sessuali con minorenni". In tal caso il riferimento al minore riguarda il "minore infrasedicenne".

Per quanto concerne le fattispecie delittuose menzionate sia dall'art. 282 bis, co. 6° c. p. p. che dall'art. 380 c. p. p. che non riguardino necessariamente i minori, si può sottolineare come non sarà mai possibile allontanare d'urgenza dalla casa familiare chi sia colto nel rapportarsi con un suo prossimo congiunto o convivente come se fosse un bene di sua proprietà, o chi sia sorpreso nel costringerlo a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio, o a qualsivoglia altra attività illecita (art. 600 c. p., "riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù"); non potrà mai essere allontanato d'urgenza chi venga colto in flagranza mentre introduce in Italia o trasferisce fuori dal territorio dello Stato "schiavi" suoi prossimi congiunti o conviventi (art. 601 c. p., "tratta di persone"), mentre li acquista o li aliena (art. 602 c. p., "acquisto e alienazione di schiavi"). E ancora, non sarà mai possibile allontanare d'urgenza dalla casa familiare colui che sia sorpreso a costringere un suo prossimo congiunto o convivente, con violenza, minaccia o abuso d'autorità, a compiere o subire atti sessuali (art. 609 bis c. p., "violenza sessuale"), così come non sarà mai possibile allontanare d'urgenza chi venga colto a compiere una violenza sessuale di gruppo nei confronti di un suo prossimo congiunto o convivente (art. 609 octies c. p., "violenza sessuale di gruppo").

9 Art. 381 c. p. p.: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e 321 del codice penale;

c) *violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'[articolo 336 comma 2 del codice penale](#);*

d) *commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli [articoli 443 e 444 del codice penale](#);*

e) *corruzione di minorenni prevista dall'[articolo 530 del codice penale](#);*

f) *lesione personale prevista dall'[articolo 582 del codice penale](#);*

f- bis) *violazione di domicilio prevista dall'[articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale](#);*

g) *furto previsto dall'[articolo 624 del codice penale](#);*

h) *danneggiamento aggravato a norma dell'[articolo 635, comma 2, del codice penale](#);*

i) *truffa prevista dall'[articolo 640 del codice penale](#);*

l) *appropriazione indebita prevista dall'[articolo 646 del codice penale](#);*

l-bis) *offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previsto dagli [articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale](#), anche se relative al materiale pornografico di cui all'[articolo 600-quater.1 del medesimo codice](#);*

m) *alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli [articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110](#);*

m-bis) *fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'[articolo 497-bis del codice penale](#).*

m-ter) *falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'[articolo 495 del codice penale](#).*

m-quater) *fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'[articolo 495-ter del codice penale](#).*

Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal

pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle».

[10](#) Art. 600 *ter*, co. 3° e 4° c. p. p., *divulgazione occasionale di "pedopornografia"*.

[11](#) Art. 600 *quater*, co. 2° c. p. p., *ingente "detenzione di materiale pornografico"*.

[12](#) Art. 609 *quinquies* c. p., *"corruzione di minorenni"*. In tal caso il riferimento al minore riguarda il "minore infraquattordicenne".

Per quanto riguarda le fattispecie delittuose menzionate sia dall'art. 282 *bis*, co. 6° c. p. p. che dall'art. 381 c. p. p. che non vedono necessariamente i minori come persone offese, si può sottolineare come, qualora la polizia giudiziaria sorprenda taluno nell'abusare dei mezzi di correzione o di disciplina a danno di un prossimo congiunto o convivente sottoposto alla sua autorità, e qualora da tale abuso derivi una lesione personale insanabile o la morte (art. 571, co. 2° c. p., "abuso dei mezzi di correzione o di disciplina in ipotesi di lesione gravissima o di morte"), allora dovrà valutare l'opportunità di prescrivere l'arresto o l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare dell'autore di reato. E ancora, la polizia dovrà valutare la preferibilità di disporre l'arresto o l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di chiunque venga sorpreso a costringere, con violenza, minaccia o abuso di autorità, un suo convivente o prossimo congiunto a compiere o subire atti sessuali, e il fatto sia di lieve gravità (art. 609 *bis*, co. 3° c. p., "violenza sessuale nei casi di minor gravità").

Infine, la polizia giudiziaria dovrà valutare l'opportunità di disporre l'arresto o l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare di chi sia colto nell'atto di cagionare ad un prossimo congiunto una lesione personale (art. 582 c. p., "lesione personale aggravata").

[13](#) Art. 570 c. p.

[14](#) Art. 571 c. p.

[15](#) Art. 600 *ter*, co. 6° c. p.

[16](#) Art. 600 *quater* c. p. O ancora, la minaccia di un grave danno ingiusto (art. 612, co. 2° c. p., "minaccia grave o aggravata"), fattispecie non riguardante necessariamente i minori.

[17](#) Art. 77 Cost.: «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle

Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».